

Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la conclusione di un accordo quadro con più operatori, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della durata di 3 anni, per l'affidamento di attività di analisi trasportistiche e statistiche relativamente al sistema di trasporto. CIG 7268618D50.

RISPOSTE A QUESITI POSTI DA SOCIETÀ CONCORRENTI

Quesito n. 1: In merito al possesso del requisito delle capacità tecniche e professionali, si chiede se è possibile attestarne il possesso, in sede di aggiudicazione della gara, producendo copia del contratto di affidamento dei lavori, copia delle fatture e copia dell'avvenuto pagamento tramite estratto conto, in sostituzione dell'attestazione di regolare esecuzione?

Risposta n. 1: Sì, è possibile produrre la suddetta documentazione invece dell'attestazione di regolare esecuzione.

Quesito n. 2: E' ammesso a partecipare uno studio associato, che secondo normativa vigente non può essere iscritto alla CCIAA, ma i cui associati sono tutti iscritti ai rispettivi ordini professionali?

Risposta n. 2: Gli attuali ed ormai consolidati orientamenti della giurisprudenza, sia amministrativa che della Corte europea di giustizia (*ex multis* Corte di Giustizia Europea, Sent. 18/12/2014, C-568/13; ; CdS 3897/09; TAR LAZIO sent. 539/2015; ed in prassi operativa: ANAC parere n. 106 del 15.11.07), ammettono alle procedure di affidamento di pubbliche commesse, sia gli enti pubblici (al ricorrere di determinate condizioni), sia gli enti privati che non siano imprenditori. Nel caso di specie occorre inoltre ricordare quanto acclarato da parte della Corte di Cassazione (sentenza n. 17683/10), la quale afferma che *"quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza"*; **aggiungendo "che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove**

si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso".

Nel caso di Studio Associato, tutta la documentazione prodotta in gara dovrà essere sottoscritta da parte di tutti i professionisti del medesimo studio.

Quesito n. 3: Nel Bando di gara, art.14.2 si chiede di produrre il DGUE e relativa integrazione: L'integrazione viene denominata "Allegati 2 e 3", ma tra la documentazione scaricabile dal sito tali allegati non sono presenti. E' presente un documento intitolato integrazione _DGUE: è questo che va compilato?

Risposta n. 3: Per quanto concerne le dichiarazioni di cui all' art.80 del c.d.c. è necessario compilare il DGUE allegato II e integrazione DGUE allegato III.

Quesito n. 4: Si chiede di chiarire da chi debba essere compilata tale integrazione, visto che la stessa riporta le stesse dichiarazioni già presenti al punto III. A del DGUE, già rese dal legale rappresentante dell'Operatore Economico

Risposta n. 4: L'integrazione del DGUE deve essere sottoscritta con le medesime modalità prescritte per il DGUE. Si evidenzia che le dichiarazioni previste da detta dichiarazione sono differenti da quelle previste dal punto IIIA del DGUE.


Angelo Marinetti